

### III^ CORTE DI ASSISE DI ROMA

*Ordinanza sull'ammissibilità delle costituzioni delle parti civili  
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza dei 17.10.2000*

#### OSSERVA:

Le motivazioni delle costituzioni di parte civile dei Familiari delle vittime risultano costituite dalle seguenti argomentazioni:

gli istanti hanno subito un danno diretto ed immediato dalle condotte ascritte agli imputati chiamati a rispondere del reato di cui al capo A) in quanto tali condotte - impedendo e compromettendo, o comunque ritardando, l'accertamento delle cause della sciagura sia da parte delle Autorità governative sia da parte dell'Autorità Giudiziaria - hanno pregiudicato il diritto di essi istanti a vedere perseguiti i responsabili del disastro aereo del DC9 e quindi di ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che morali.

Per quanto poi concerne la posizione degli imputati del reato di falsa testimonianza, la loro condotta ha ostacolato l'esercizio della funzione giurisdizionale diretta all'accertamento delle cause del disastro riducendo, ostacolando e ritardando, quando non impedendo, le possibilità di accertamento delle conseguenti responsabilità penali e civili.

L'interesse protetto, in via primaria, dalle norme incriminatrici contestate è, da un lato, il libero ed imperturbato esercizio delle attribuzioni e delle prerogative del Governo (art.289 cp) e dall'altro lato l'amministrazione della Giustizia (art.372 cp). ma le condotte descritte nell'imputazione hanno in via immediata e diretta pregiudicato anche gli interessi morali e patrimoniali dei parenti delle vittime, cagionando loro un danno.

\* \* \* \* \*

DAVANZALI ALDO, nell'atto di costituzione proposto contro tutti gli imputati, in proprio e quale ex presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza della spa Aereolinee Itavia, lamenta che la condotta degli imputati, estrinsecatasi in azioni di depistaggio, occultamenti e gravi emissioni, ha causato e tuttora sta causando gravi danni materiali e morali ad esso istante a seguito del tracollo finanziario della società - attualmente in stato di amministrazione straordinaria - originato dall'abbattimento dell'aereomobile e, successivamente, dalle false illazioni sulle cause del disastro (asserito cedimento strutturale dell'aereo dovuto all'uso di "aereomobili carretta" da parte della Compagnia) con conseguente discredito personale dell'istante e sottoposizione a procedure concorsuali di tutte le altre società da lui controllate nonché perdita integrale del patrimonio essendo egli fideiussore, con i propri beni, dell'ITAVIA e delle altre società.

Si è anche costituito il COMMISSARIO delle AEREOLINE ITAVIA S.pa., in amministrazione straordinaria, avv. Cospito Antonio, contro tutti gli imputati - salvo che contro Notarnicola - chiedendone l'affermazione della penale responsabilità per i reati contestati e, di conseguenza, dell'obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali.

\* \* \* \* \*

E' intervenuta anche la costituzione come parte civile del dott. Guido Abbadessa, nella qualità di Segretario Generale della Federazione Italiana Lavoratori Trasporto (F.I.L.T.) aderente alla C.G.I.L. motivata sulla base della osservazione che il coinvolgimento nella sciagura di quattro membri dell'equipaggio, a seguito di fatto illecito costituente reato, ha determinato l'insorgere in capo all'Organizzazione sindacale di una situazione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela in considerazione del fine statutario, principale e specifico, della sicurezza e della incolumità dei piloti ed assistenti di volo, nonché della lesione di un ulteriore diritto soggettivo, proprio ed esclusivo dell'organizzazione sindacale, e cioè del diritto all'immagine, che ha subito pregiudizio in quanto la violata integrità fisica del lavoratore, in occasione e nel luogo di lavoro, comporterebbe un giudizio di inefficacia dell'azione del Sindacato volta alla tutela del lavoratore.

Il diritto della FILT di vedere perseguiti gli autori delle condotte illecite che hanno, a vario titolo, determinato la morte dei quattro membri dell'equipaggio e, quindi, di ottenere il risarcimento dei danni subiti è stato, però, di fatto negato in ragione e per effetto delle condotte ascritte agli imputati che hanno in via immediata e diretta pregiudicato anche gli interessi morali e patrimoniali delle persone offese e delle associazioni rappresentative di tali interessi.

\* \* \* \* \*

Si è anche costituito il COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco prof. avv. Leoluca Orlando: le circostanze contestate quali reati, impedendo l'identificazione dei responsabili della strage di Ustica, hanno danneggiato anche la collettività palermitana in quanto, poiché gran parte delle persone decedute erano cittadini palermitani, sono andate perse professionalità e lavoratori che operavano nell'ambito cittadino con grave danno per l'attività economica, culturale e professionale per Palermo e quindi per l'Ente comunale che rappresenta la città.

Ulteriore danno risulta costituito dalla intervenuta contrazione delle attività connesse al turismo e all'imprenditoria derivante dalla situazione di paura ed incertezza conseguente alle circostanze dell'essere l'aereo, diretto a Palermo, precipitato nelle acque antistanti il territorio e la città e della ridda di voci, incertezze,

depistaggi e false testimonianze circa i reali fatti accaduti ed i responsabili della strage.

Da ultimo, nei confronti di tutti gli imputati si è avuta la costituzione di parte civile della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI e del MINISTERO della DIFESA.

Le sopra indicate Amministrazioni statali lamentano il danno diretto ed immediato derivante dai reati sia sotto il profilo patrimoniale (dispendio di risorse pubbliche per lo svolgimento di indagini ed attività investigative) che sotto quello non patrimoniale conseguente alla grave lesione dell'immagine interna ed internazionale ed al gravissimo discredito determinato dall'accaduto anche in considerazione della risonanza, a livello di opinione pubblica internazionale, di tutta la vicenda.

\* \* \* \* \*

Un consistente gruppo di parti civili ha inoltre provveduto alla citazione quale responsabile civile del Ministero della Difesa in relazione all'imputazione di cui al capo A) contestata agli imputati Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio.

Nel corso dell'udienza del 28.9.2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, alcune delle parti civili, che non avevano provveduto ad analoga citazione, hanno espressamente manifestato la volontà, o con dichiarazione contenuta nell'atto di costituzione contestualmente

depositato o con dichiarazione dettata a verbale, di rivolgere gli effetti della costituzione anche nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio perché citato da altre parti.

\* \* \* \* \*

Le opposizioni alle costituzioni di parte civile

Opposizioni alle costituzioni di parte civile sono state proposte da tutte le Difese degli imputati, salvo che da quella dell'imputato Melillo che si è rimessa alla Giustizia della Corte.

Le Difese degli imputati Bartolucci, Ferri, Tascio, Notarnicola e Bomprezzi non hanno proposto opposizione alla costituzione quale parte civile della Presidenza del Consiglio.

Le motivazioni delle opposizioni sono variamente articolate:

alcune riguardano la posizione processuale di tutti gli imputati:

a) difetto di legittimazione alla costituzione in quanto i vari soggetti non hanno la qualità di persone offese dovendosi interpretare l'espressione "persona alla quale il reato ha recato danno", contenuta nell'art.22 Cpp 1930, come esclusivamente riferibile al titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale che punisce il fatto costituente reato;

b) difetto di legittimazione alla costituzione in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 cp e 2043, 2056 e 1223 c.c, il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e costituire lesione di un diritto soggettivo; nella fattispecie, difettano entrambi i presupposti non vantando le parti civili un diritto soggettivo assoluto rispetto alle determinazioni di politica interna ed estera e non sussistendo nesso eziologico tra il danno del quale viene chiesto il risarcimento ed i fatti oggetto della contestazione;

c) inammissibilità della costituzione da parte del Ministero della Difesa in considerazione della contemporanea presenza nel giudizio dello stesso soggetto nella qualità di Responsabile civile;

d) inammissibilità della costituzione del Commissario dell'ITAVIA ai sensi dell'art.94, comma 2° cpp, in quanto l'atto di costituzione non contiene

l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano;

altre opposizioni invece appaiono prospettate con riguardo alla posizione particolare del singolo imputato:

1) Difesa dell'imputato Pugliese:

esclusione, nella fattispecie concreta del reato di falsa testimonianza come contestato all'imputato, della lesione di alcun diritto soggettivo delle parti civili: in particolare, l'ordinamento giuridico non contempla la tutela, né come diritto soggettivo né come interesse legittimo, per il ritardo nell'accertamento giurisdizionale e in ogni caso, nessun ritardo potrebbe ritenersi conseguente ad una falsa testimonianza avvenuta a distanza di 13 anni dal fatto;

2) Difesa dell'imputato Bomprezzi:

la valutazione sia dello schema legale astratto del reato ascritto all'imputato sia della specifica contestazione giudiziaria non consente di individuare un soggetto danneggiato identificantesi con alcuna delle attuali parti civili eccezion fatta per la Presidenza del Consiglio.

\* \* \* \* \*

Il responsabile civile Ministero della Difesa ha proposto richiesta di estromissione dal processo sulla base di due argomentazioni:

a) il danno lamentato dalle parti civili non può ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta degli imputati;

b) l'accertata responsabilità degli imputati in ordine ai contestati reati. porterebbe necessariamente ad escludere la riferibilità all'Amministrazione del comportamento, per l'ovvia interruzione, stante il carattere doloso della condotta, del rapporto organico ed il carattere esclusivamente individuale del fine perseguito.

Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le opposizioni alle costituzioni di parte civile ad eccezione di quelle relative al Comune di Palermo ed alla FILT nonché il rigetto della richiesta di estromissione del responsabile civile Ministero della Difesa.

Prima di passare all'esame delle varie richieste, la CORTE ritiene opportuno anzitutto osservare che, oltre a quella delle parti civili i cui difensori sono stati presenti alle udienze dibattimentali già svoltesi, risulta essere stata ritualmente proposta, nel corso della fase istruttoria, in data 24.1.1992, la costituzione dei familiari di altre vittime - e precisamente di Collina Silvana, Molteni Diego, Riccardo e Anna Barbara (familiari di Molteni Annino) e di Provinciali Silvana (familiare di Prestileo Gaetano) - nei confronti degli imputati Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio. Le suddette parti private hanno pertanto titolo per la partecipazione al dibattimento; il decreto di citazione davanti a questa Corte è stato regolarmente loro notificato.

\* \* \* \* \*

In secondo luogo, deve essere dichiarata - con riferimento agli imputati Pugliese, Alloro, Masci, Notarnicola e Bomprezzi - l'inammissibilità della costituzione di parte civile di Succi Pierpaola, Succi Giuseppe e Della Marchina Irma (familiari di Superchi Giuliana), proposta dal procuratore speciale avv. Gianfranco Paris.

Invero la costituzione del procuratore speciale trae titolo dalla procura speciale conferitagli in data 19.11.1992 allo scopo di costituirsi parte civile nei confronti degli imputati per tutti i fatti di reato contestati; ma, a quella data, i reati di falsa testimonianza per la gran parte non erano stati ancora consumati e nessuno dei cinque suddetti imputati aveva ancora assunto comunque tale qualità nell'ambito del procedimento.

Rimane valida la costituzione nei confronti degli imputati di cui al reato sub A).

Inammissibili risultano altresì le costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato Alloro avvenute tramite i procuratori speciali avvocati GAMBERINI, MARINI, BENEDETTI, MESSINA, OSNATO, PIZZINO, GALASSO e FERRUCCI.

Invero in tutte le relative procure speciali la generica indicazione di un mandato conferito ai fini della costituzione nei confronti di "tutti gli imputati" viene però fatta poi seguire dalla specifica

indicazione dei nomi degli imputati nei confronti dei quali la detta costituzione deve aver luogo, preceduta dalla frase "In particolare i sottoscritti conferiscono mandato al difensore e procuratore speciale sopra nominato affinché proceda alla costituzione di parte civile in loro nome e conto contro..... ; tra tali nomi non è ricompreso quello di Alloro.

Bonfietti Daria, familiare di Bonfietti Alberto - la quale ha anch'essa rilasciato procura di tenore analogo all'avv. Gamberini - avendo già presentato personalmente. Durante la fase istruttoria e precisamente in data 28.11.1996, dichiarazione di costituzione notificata sia al P.M. sia, in 5.12.96, all'imputato Alloro, deve ritenersi ritualmente costituita anche nei confronti del detto imputato.

La costituzione di parte civile dei signori Beghelli, Cappellini, Caranti (familiari di Cappellini Antonella) e Gilapian (familiare di Gherardi Guelfo) non può ritenersi estesa anche nei confronti del responsabile civile non essendo stata manifestata volontà in tal senso con dichiarazione integrativa in udienza.

\* \* \* \* \*

Ad avviso della CORTE, una decisione sulle complesse questioni prospettate non può prescindere da una valutazione in termini generali della problematica concernente la legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale e da una corretta interpretazione delle relative norme del codice penale sostanziale (art.185 secondo comma: "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui") e del codice di rito (nel caso specifico l'art. 22 CPP del 1930: "l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno...").

Ai fini di tale accertamento deve muoversi dal principio Costantemente affermato dalla Corte di Cassazione anche in epoca non recentissima - secondo cui il danneggiato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass. sez. 6° 20 ottobre 1997, Mozzati; Cass. sez. 6° 25 giugno 1990, Nassisi; Cass. sez. 2° 15 novembre 1986, La Cava; Cass. sez. 3°, 12 gennaio 1984, Manuzzi), per cercare di individuare in termini più specifici quali siano le situazioni realmente tutelate dall'ordinamento. E in questa prospettiva assumono logicamente rilevanza le norme che in materia di fatti illeciti sono dettate dal codice civile: in particolare l'art. 2043 in tema di risarcimento (qualunque fatto doloso e colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno), l'art. 2056 in tema di valutazione dei danni (primo comma: Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare, secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227) e l'art. 2059 in tema di danni non patrimoniali (Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge). Di significativo interesse è inoltre la norma dell'art.1223, richiamata nell'art. 2056, in base alla quale il risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni - o per il ritardo - deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Al riguardo è noto il principio per lungo tempo costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo il quale l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale cagionato da fatto illecito richiede che il nocumento sia derivante dalla lesione di una situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento nella forma del diritto soggettivo; tale principio è stato ulteriormente precisato in alcune pronunce (cfr. ad esempio Cass. pen. sez. 4° 21 dicembre 1990 n.16823, Landini): non solo sarebbe necessaria l'ingiustizia del danno - nel senso che esso deve derivare dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata da una norma giuridica, che abbia attribuito a tale

interesse natura di diritto soggettivo - ma il danno dovrebbe essere la conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, con la conseguenza che il fatto il quale cagioni danno, oltre che al soggetto titolare del diritto, anche - indirettamente - a soggetti portatori di mero interesse, privo di situazione giuridica soggettiva, non è fonte di obbligazione nei confronti di costoro.

E' peraltro innegabile che, per una attenta e approfondita analisi delle più significative posizioni espresse dalla dottrina in materia, per la complessiva evoluzione legislativa (si consideri, a titolo di esempio, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la legge 8 luglio 1986, n.346, che ha delineato il concetto di danno ambientale) e per l'attuazione sempre più consapevole dei principi costituzionali anche alla luce di alcuni fondamentali interventi della Corte Costituzionale (cfr. in particolare la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 nella quale, con specifico riferimento al diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, si è sottolineata la rilevanza e l'esigenza di tutela, anche nel diritto privato, di specifici valori personali individuati nella Costituzione) il rigore dei criteri interpretativi originariamente affermati si è progressivamente anche se lentamente attenuato. Dopo il superamento dell'orientamento secondo il quale la tutela era riconosciuta solo in caso di lesione di un diritto assoluto (con la sentenza delle SS. UU. 26 gennaio 1971, n. 174, concernente la richiesta di risarcimento del danno da parte di società calcistica in relazione alla morte a seguito di incidente stradale del calciatore MERONI) la giurisprudenza prevalente ha seguito per lungo tempo a ribadire in linea di principio il rapporto di interdipendenza tra ingiustizia del danno e diritto soggettivo, riconoscendo peraltro di fatto la tutela anche quando si era verificata di fatto la lesione di posizioni per le quali era quanto meno controversa la qualificazione come diritto soggettivo, e che potevano in realtà apparire solo come interessi meritevoli di tutela. Molteplici sono sotto tale profilo le ipotesi individuate dalla dottrina: si considerino ad esempio il riconoscimento del danno da c.d. perdita da chance, configurabile quando a seguito del fatto illecito del terzo risulti definitivamente vanificata la possibilità, prima concretamente sussistente, di conseguire un risultato utile, per cui la lesione viene ad incidere su una aspettativa: alcune delle più recenti pronunce in tema di tutela delle aspettative legittime nell'ambito dei rapporti familiari e di risarcibilità dei danni riflessi ossia delle lesioni di diritti conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi (cfr. Cass. Civ. Sez. 3° 1 dicembre 1998: n.12195 Varenna e altro: Il danno va considerato causato dall'illecito ai sensi dell'art.1223 cod. civ, quando, pur non essendo conseguenza diretta e immediata di quest'ultimo, rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali e immediate del fatto. Ne consegue che, qualora l'imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all'aborto e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito); il più recente orientamento in temi di tutela dei rapporti familiari di fatto (cfr. in particolare Cass. 28 marzo 1994. n. 2988, secondo la quale il diritto al risarcimento da fatto illecito concretantesi in evento mortale, deve essere riconosciuto, con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale - che presuppone peraltro la prova di uno stabile contributo economico apportato in vita dal defunto - anche al convivente more uxorio defunto stesso - quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale).

Con specifico riferimento al danno derivante dal reato qualche pronuncia è giunta a superare il collegamento tra ingiustizia del danno e diritto soggettivo: Cass., sez. I 11 febbraio 1995, n. 1540, Calò: Il principio secondo cui, a norma è sufficiente un fatto che pregiudichi l'interesse altrui, ma occorre che esso abbia arrecato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi non costituenti reato, l'ingiustizia del danno è da intendersi (oltre che nell'accezione di danno prodotto *fiori jure* e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) anche *contra jus* (vale a dire come fatto che incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto), per i danni prodotti da reato invece l'ingiustizia è *in re ipsa* e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo.

All'esito di questo lungo e complesso procedimento evolutivo decisiva rilevanza ha indubbiamente avuto la pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite con la quale è stato affermato il principio che la risarcibilità del danno per fatto illecito ex art. 2043 CC non è limitata alle sole ipotesi di lesione di un diritto soggettivo (Cass. SS. UU. 26 marzo 1999, n. 500). Ha infatti osservato la Suprema Corte con dotta e articolata motivazione il principio che la qualificazione del danno come ingiusto deve essere correlata alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, il quale può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo assoluto o relativo ovvero nelle forme dell'interesse legittimo (quando questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell'interesse al bene che rileva ai fini in esame) o altro interesse non elevato ad oggetto di immediata tutela, ma giuridicamente rilevante in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto.

Ritiene la CORTE pienamente condivisibile tale orientamento.

Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione deve pertanto verificarsi la ricorrenza nella fattispecie di situazioni meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.

In primo luogo nessun dubbio può sussistere per quanto concerne la situazione dei familiari delle vittime del disastro.

La condotta ascritta ai soggetti imputati del reato di cui al capo A), tutti inseriti ai più alti livelli nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, configura un'attività di impedimento dell'esercizio delle attribuzioni del Governo che, nel quadro della prospettazione accusatoria immanente in tutta l'evoluzione dell'attività istruttoria, ha influito in modo determinante sulla mancata individuazione delle cause del disastro e degli eventuali responsabili. Sono state così precluse alle Autorità politiche le necessarie iniziative, soprattutto a livello internazionale, allo scopo di ottenere tutte quelle informazioni indispensabili all'accertamento dei fatti in considerazione delle particolari modalità dell'evento, fin dal primo momento emerse, tali da fare ipotizzare coinvolgimenti di mezzi aeronavali di Paesi stranieri.

E' indubbio che i familiari delle vittime avessero un legittimo in interesse ad una completa e corretta esplicazione di ogni possibile iniziativa da parte dell'Autorità governativa per l'accertamento dei fatti ai fini dell'esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili in sede giudiziaria, iniziativa, secondo la prospettazione accusatoria, pregiudicata in modo determinante dalla condotta ascritta agli imputati.

Tale interesse appare palesemente meritevole di tutela in quanto la condotta degli imputati, posta in essere in violazione non solo della legge penale ma anche dei principi costituzionali che regolano l'azione amministrativa, ha inciso in modo determinante, seppur non diretto, sulla possibilità di tutela giurisdizionale precludendo addirittura l'esatta configurazione, in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, della fattispecie del rapporto obbligatorio alla base della pretesa risarcitoria.

D'altra parte, ad avviso della Corte, un adeguato rapporto di causalità tra fatto ed evento deve ritenersi compiutamente realizzato quando il fatto, pur non determinando di per sé quel determinato evento, abbia determinato uno stato tale di cose che senza di esso il danno non si sarebbe verificato (cfr. Cass. sez. I pen. 22.4.1985/ 7.8.1985 - Arslan).

\* \* \* \* \*

Appare altresì evidente, sulla base delle considerazioni sopra formulate, l'ammissibilità delle costituzioni di parte civile dell'Avv. Davanzali, in proprio, e del Commissario dell'Itavia Spa in amministrazione straordinaria, trattandosi di soggetti la cui posizione è assimilabile a quella dei familiari delle vittime per l'identità della genesi del danno, in questo caso costituito, quantomeno, dalla distruzione dell'aeromobile.

Con riguardo alla richiesta di declaratoria di inammissibilità della costituzione del Commissario dell'Itavia per mancata esposizione sommaria dei motivi che la giustificano, prospettata dalla Difesa dell'imputato Pugliese, la Corte rileva che la giurisprudenza della S.C. ha costantemente ritenuto, in relazione al disposto dell'art. 94 cpp 1930, che fosse sufficiente la mera delegazione, ricorrere nella fattispecie, di aver subito un danno, arrivando addirittura a ritenere sufficiente nella costituzione dibattimentale la mera indicazione, contenuta nel verbale d'udienza, dalla quale risulta che il soggetto che si costituisce è parte lesa (cfr. Cass. sez. V 9.7.82/25.11.82 Milazzo).

Infondate risultano le opposizioni alla costituzione di parte civile del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio.

Invero sussiste indubbiamente un danno diretto subito da entrambi i soggetti sotto il profilo sia della lesione dell'immagine interna ed internazionale, in considerazione del ruolo primario ricoperto dagli imputati e della rilevanza che la vicenda ha assunto a livello internazionale, sia delle conseguenze patrimoniali potenzialmente riferibili all'attività amministrativa resa necessaria dalle condotte poste in essere in violazione dei doveri istituzionali.

\* \* \* \* \*

Riguardo poi alle opposizioni alle costituzioni proposte dalle Difese degli imputati del reato di falsa testimonianza, la Corte osserva che le condotte contestate, attuate nel corso dell'istruttoria del procedimento per il reato di strage, sono suscettibili di una valutazione di potenziale idoneità inquinatoria dell'accertamento delle responsabilità in ordine al reato di cui al capo A e quindi conseguenzialmente produttive di conseguenze lesive - nei termini sopra precisati - per i soggetti danneggiati da tale reato.

Non può pertanto assumere rilievo decisivo, in senso contrario, l'osservazione delle Difese in merito al lungo periodo di tempo intercorrente tra la data di consumazione del reato sub A) e quelle dei reati di falsa testimonianza.

Devono invece essere accolte le opposizioni alle costituzioni presentate dal Comune di Palermo e dalla FILT.

Per quanto concerne il Comune di Palermo la Corte rileva che le dedotte conseguenze dannose sopportate dalla collettività dalla Città e derivanti dalle condotte degli imputati (venir meno di lavoratori operanti nell'ambito cittadino in attività economiche, culturali professionali ed educative; pregiudizio per l'immagine ed il turismo) appaiono astrattamente idonee a conferire all'Ente pubblico la titolarità di situazioni giuridicamente tutelabili in via risarcitoria.

Invero ben può ravvisarsi un interesse del Comune al mantenimento delle attività lavorative e professionali esistenti nel proprio ambito territoriale e quindi un diritto alla tutela di una propria sfera di integrità non solo territoriale ma estesa anche alla conservazione del patrimonio costituito dall'attività economica in essere sul territorio.

La ricorrenza di eventi lesivi di tale integrità può indubbiamente legittimare l'individuazione del Comune come soggetto danneggiato.

In effetti è stata ad esempio riconosciuto al Comune la qualità di danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio di carattere patrimoniale, tra l'altro, allo sviluppo del turismo e delle attività produttive con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'Ente che della collettività ha la rappresentanza (cfr. Cass. sez. I 22.6.92/24.7.92 Bono ed altri).

E' però evidente che per la sussistenza di una tale lesione è necessaria la riferibilità dell'evento lesivo al Comune o in quanto l'evento si è consumato nell'ambito del territorio dell'Ente e con modalità tali da ritenersi potenzialmente pregiudizievole per le attività produttive ed il turismo o in quanto, seppur verificatosi in altro ambito territoriale, l'evento appaia comunque lesivo, in relazione alle modalità del caso specifico, di quel particolare interesse proprio dell'Ente.

Nella fattispecie, qualunque possa essere stata, tra le tante ipotizzate, la causa effettiva del disastro di Ustica, non risulta prospettata nemmeno da parte dell'istante l'esistenza di particolari situazioni delle vittime-cittadini di Palermo, derivanti dalla loro appartenenza a tale comunità, che siano potenzialmente idonee ad influire sulla determinazione (dell'evento, sì che, sotto tale aspetto, nessuna lesione dell'immagine della città e delle attività turistiche appare ravvisabile.

Quanto poi al danno alle attività produttive, mentre nell'ipotesi di cui alla citata sentenza della Corte di Cassazione - ben potendosi ravvisare un interesse proprio del Comune allo sviluppo delle attività produttive e, soprattutto, ad uno sviluppo nel rispetto della legalità trattandosi di interesse comune a tutti i cittadini e perseguito come essenziale dall'Ente - è lecito il riconoscimento di un danno diretto sopportato dall'Ente in relazione all'ostacolo frapposto dall'attività mafiosa alla realizzazione di quell'interesse, non sembra invece che possa ritenersi una analoga situazione di danno nel caso del venir meno di soggetti esplicanti attività lavorativa: in tal caso infatti l'interesse da tutelare appare riferibile in modo immediato ai singoli e non coinvolgente la generalità dei consociati e comunque tale da non però collegato concretamente con l'ambito di diretto intervento dell'Ente.

\* \* \* \* \*

Riguardo poi alla domanda di costituzione presentata dalla FILT la CORTE rileva preliminarmente che l'esposizione dei motivi contenuta nella domanda riguarda, come già evidenziato, la lesione, sotto vari aspetti, del diritto del Sindacato quale conseguenza della violazione dell'integrità fisica dei lavoratori derivante dal coinvolgimento nel disastro di quattro membri dell'equipaggio.

L'estensione, contenuta nella memoria difensiva depositata dopo l'udienza del 28.9.2000 e quindi dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, delle motivazioni a sostegno della costituzione anche alla perdita di posti di lavoro e di iscritti all'organizzazione sindacale a cagione del tracollo della società Itavia, non può quindi ritenersi legittimamente prospettata.

Ciò premesso, la CORTE osserva che la legittimazione ad agire da parte del Sindacato può ritenersi sussistente solo se dal reato sia derivato pregiudizio a diritti patrimoniali e funzionali dei quali risulti titolare. E' stato anche statuito S.C. (cfr. Cass. sez. IV 16.7.93-8.11.93 Arienti) che il legittimo esercizio da parte delle rappresentanze sindacali del diritto alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presuppone l'iscrizione al sindacato dei lavoratori interessati. Non risulta anzitutto che tale condizione nella fattispecie sussista in ogni caso la CORTE osserva che in tanto può sussistere una lesione di quel diritto del Sindacato FILT al rispetto della sicurezza ed incolumità dei lavoratori, piloti ed assistenti di volo, in quanto l'integrità fisica degli stessi risulti

compromessa dalla mancata applicazione in occasione e nel luogo di lavoro della specifica normativa dettata a tutela di quei beni.

Nella fattispecie però la prospettazione accusatoria che sottende alla contestazione del reato di cui al capo A), fatta propria peraltro dallo stesso istante, esclude logicamente qualsiasi ipotesi di violazione di quella normativa, né, d'altra parte, il Sindacato può ritenersi portatore di un interesse collettivo all'accertamento delle cause di eventi lesivi dell'integrità fisica dei lavoratori sol perché collegati da un nesso di assoluta occasionalità con l'esplicazione dell'attività lavorativa.

\* \* \* \* \*

Palesamente infondata risulta, ad avviso della CORTE, l'opposizione motivata con il rilievo che non sarebbe ammissibile la costituzione del ministero della Difesa a causa della presenza in giudizio dello stesso soggetto in qualità di responsabile civile citato a giudizio da altre parti civili. Invero, ad avviso della CORTE nessun elemento di ordine logico o normativo risulta fondatamente prospettabile a sostegno di tale opposizione che deve essere conseguentemente rigettata.

\* \* \* \* \*

Deve essere rigettata la richiesta di estromissione del responsabile civile Ministero della Difesa.

Invero è noto che in base al principio dettato dall'art. 28 della Costituzione e in applicazione della teoria organica costantemente accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo Stato e gli enti pubblici sono considerati direttamente responsabili degli atti compiuti dai propri dipendenti in violazione di diritti. A tal fine sono necessari un rapporto di causalità obiettiva tra l'atto o il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità alla pubblica amministrazione di tale atto o comportamento. Sotto quest'ultimo profilo può essere ritenuta riferibile alla pubblica amministrazione l'attività del dipendente che si manifesta come esplicazione dell'attività della p.a. in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre non sono riferibili all'amministrazione le attività dettate da fini assolutamente estranei ovvero non legate neppure da un rapporto di occasionalità necessaria con i compiti che al dipendente sono affidati. Tale collegamento sussiste allorché l'operato dell'agente - ancorché deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere - sia comunque preordinato alla realizzazione di fini istituzionali. In termini più specifici mentre in presenza di tale collegamento l'amministrazione risponde anche dell'illecito commesso dal dipendente con dolo rivolto al perseguimento di un fine privato (in tal senso cfr. Cass. sez. 1° 2 luglio 1982 - 21 gennaio 1983, Leanza), non è stato ad esempio ritenuto sufficiente ad affermare un rapporto di occasionalità necessaria il rilievo che l'incombenza disimpegnata rendeva possibile o agevolava il fatto illecito (Cass. sez. 5° 2 febbraio 1997 - 9 dicembre 1998 n.1386, Savi e altri, in una fattispecie relativa ad omicidi e rapine commessi da agente di polizia).

Se alla luce dei principi generali costantemente ribaditi dalla Corte di Cassazione e pienamente condivisibili si procede all'esame della fattispecie concreta non può non rilevarsi come la stessa presenti profili oggettivi nettamente distinti da quelli valutati dalla Suprema Corte nell'ultima decisione citata. E' infatti indiscutibile che secondo la prospettazione accusatoria la condotta ascritta agli imputati si verificava nel contesto delle delicate funzioni pubbliche loro affidate e, sia pure in maniera logicamente anomala per l'abuso di funzioni che è stato configurato, era comunque l'espressione dell'esplicazione dell'attività istituzionale dell'amministrazione, per cui non appare fondatamente contestabile l'esistenza del dedotto rapporto di occasionalità necessaria.

\* \* \* \* \*

P.Q.M.

visti gli artt. 98, 99 e 119 cpp 1930;

- 1) dichiara inammissibile la costituzione di parte civile di Succi Pierpaola, Succi Giuseppe e Della Marchina Irma (familiari di Superchi Giuliana) nei confronti degli imputati Pugliese, Alloro, Masci, Notarnicola e Bomprezzi;**
- 2) dichiara inammissibili le costituzioni di parte civile nei confronti dell'imputato Alloro avvenute tramite i procuratori speciali avvocati Gamberini, Marini, Benedetti, Messina, Osnato, Pizzino, Galasso e Ferrucci;**
- 3) dichiara inammissibili le costituzioni di parte civile di Guido Abbadessa, nella qualità di Segretario Generale della FILT, e del Comune di Palermo, in persona del Sindaco Leoluca Orlando;**
- 4) ammette tutte le altre costituzioni di parte civile come meglio specificate nel prospetto allegato alla presente ordinanza - della quale costituisce parte integrante;**
- 5) rigetta la richiesta di estromissione presentata dal responsabile civile Ministero della Difesa.**

Roma, 26 ottobre 2000

Il Presidente  
(Giovanni Muscarà)